

Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 dalla XXXLutz Marken GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-54/09, XXXLutz Marken GmbH/UAMI; altra parte nel procedimento: Natura Selection S.L.

(Causa C-306/11 P)

(2011/C 238/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (rappresentante: avv. H. Pannen)

Altre parti nel procedimento:

- Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
- Natura Selection S.L.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata,
- rinviare la causa al Tribunale,
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Avendo fatto derivare una somiglianza tra i segni «Linea Natura Natur hat immer Stil» e «natura selection» soltanto dall'elemento denominativo «natura» contenuto in entrambi i segni, il Tribunale avrebbe violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario⁽¹⁾. Tale elemento denominativo non sarebbe tuttavia l'elemento dominante del marchio comunitario anteriore.

Nel constatare la somiglianza tra i segni, il Tribunale sarebbe partito da un'interpretazione erronea dei termini «carattere distintivo» e «carattere descrittivo».

Inoltre, le considerazioni del Tribunale relative alla somiglianza tra i segni sarebbero contraddittorie e presentano pertanto un difetto di motivazione.

Ancora, la sentenza del Tribunale impugnata sarebbe fondata su un travisamento dei fatti. Contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, la ricorrente avrebbe dimostrato già nel procedi-

mento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, nonché nell'atto di ricorso, che vi sarebbe un collegamento tra i prodotti in questione e l'elemento denominativo «natura».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 aprile 2011, causa T-320/09, Planet AE/Commissione

(Causa C-314/11 P)

(2011/C 238/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e D. Triantafyllou)

Altra parte nel procedimento: Planet AE

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale 13 aprile 2011, causa T-320/09;
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare l'appellata alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Erronea interpretazione della decisione 2008/969.

Il tipo di registrazione dell'appellata nel «SAR» (Sistema di Allarme Rapido), che (contrariamente ad altre registrazioni) si fonda su meri sospetti, non ha conseguenze diverse dall'adozione di più severe misure di vigilanza (art. 16 della decisione), che non producono effetti vincolanti nei confronti dell'appellata. Le registrazioni in esame a torto sono confuse, nell'ordinanza, con altri tipi di registrazione che producono effetti diversi.

- Assenza di modifica sostanziale della situazione in diritto da parte delle registrazioni impuginate.

La mera vigilanza del soggetto registrato manifestamente non modifica, di per sé, la sua situazione giuridica.

— Assenza di incidenza diretta sull'appellata da parte delle registrazioni impugnate.

Le misure adottate sono state liberamente decise dall'ordinatore competente successivamente a consultazione e negoziazione con l'appellata e la sua banca. Non sussistono conseguenze dirette e automatiche delle registrazioni. Il fatto di essere direttamente interessati, tuttavia, costituisce il necessario presupposto della ricevibilità (art. 263, quarto comma, TFUE).

— Assenza di esame delle relative affermazioni e prove quanto all'incidenza indiretta

Mentre il ricorso ha esposto le consultazioni e negoziazioni di cui sopra, il Tribunale le ha ignorate in violazione dei principi di imparzialità e di oggettività.

— Assenza di motivazione

L'appellata non chiarisce in cosa consiste il «cambiamento sfavorevole» della situazione della ricorrente, la quale non è stata privata di un vantaggio economico, ma è stata esonerata dall'obbligo di distribuzione della retribuzione.

Ciò vale anche riguardo agli effetti delle specifiche registrazioni in esame, la cogenza delle quali non si spiega in alcun modo.

— Confusione dei mezzi di impugnazione

La posizione dell'appellata nel gruppo riguarda la formazione dell'accordo. Come parte inscindibile del contesto contrattuale, poteva costituire oggetto di clausola compromissoria, (art. 272 TFUE), non però di domanda di annullamento, atteso che i

mezzi di impugnazione rispettivi sussistono parallelamente e autonomamente.

— Violazione dell'autonomia contrattuale e del principio consensuale

Da un canto, la Commissione non è tenuta a stipulare senza adottare alcuna misura cautelativa, dall'altro l'appellata aveva dato il proprio consenso al contesto contrattuale definitivo. Pertanto, a torto il Tribunale esige un fondamento giuridico, udienze etc. che si richiedono in caso di «sanzioni» e non sono conformi all'uguaglianza dei contraenti.

— Erronea qualificazione delle registrazioni quali decisioni

Le registrazioni nel SAR costituiscono misure di ordine interno, misure cautelative in forza del principio di corretta amministrazione finanziaria (art. 27 del regolamento finanziario), che erano previste nella decisione interna 2008/969 come norme interne della Commissione (v. art. 51 del regolamento finanziario) ai fini dell'informazione e dell'uso di tutti gli ordinatori in possesso di delega dello stesso organo. Non occorre che le registrazioni in esame siano connesse, d'altronde, con la registrazione che conduce all'esclusione dal procedimento, dato che nel caso in esame l'accordo era stato concluso con l'appellata.

— Dipendenza della ricevibilità dalla fondatezza del ricorso

Il Tribunale motiva la propria ordinanza con la necessità di verificare la competenza della Commissione quanto all'emanazione della decisione 2008/969. Tuttavia, la questione della competenza riguarda la fondatezza del ricorso e non può determinare la sua ricevibilità.